

CIRCOLARE N. 2/2026

LEGGE DI BILANCIO 2026 – LEGGE N. 199/2025

E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 la c.d. Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in vigore dal 01/01/2026. Di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nella nuova Legge.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nell'art. 1 della legge.

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

Riduzione aliquote Irpef del c.d. "ceto medio"

L'aliquota del secondo scaglione (redditi da 28.000 a 50.000 euro) scende dal 35% al 33%.

Vantaggio: Questo intervento genera un risparmio fiscale massimo di **440 euro annui**.

Rimodulazione delle detrazioni (redditi oltre 200.000 euro)

Per i redditi elevati, viene introdotto un "taglio" di 440 euro sulle detrazioni per oneri (es. premi assicurativi o erogazioni ai partiti).

Obiettivo: neutralizzare il vantaggio della riduzione IRPEF.

Esclusioni: *La riduzione prevista non riguarda le detrazioni per familiari a carico, per tipologie reddituali, per canoni di locazione, per interventi "edilizi".*

Nuovo assetto bonus edilizi (periodi 2026-2027)

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;

- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.
Il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Aliquota di detrazione "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027

Se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applicano le aliquote maggiorate, come segue:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività

Per i premi e le somme erogati a titolo di partecipazione agli utili nel biennio 2026-2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015, è ridotta all'1%, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Incentivi ai settori turistico, ricettivo e termale

Confermato il trattamento integrativo speciale del 15% per il lavoro notturno e straordinario festivo fino a settembre 2026.

Il trattamento è riconosciuto:

- ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025;
- dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);
- su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2025).

Buoni pasto elettronici

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza

complementare versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%., con decorrenza dal 1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026

Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni.

Valutazione di convenienza

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre considerare che:

- *l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;*
- *mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.*

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

$21\% \times \text{valore normale o di perizia} < 26\% \times \text{plusvalenza da cessione}$

Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all'80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Locazioni brevi: presunzione di imprenditorialità

A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi, in alternativa alla tassazione ordinaria.

Pertanto:

- aliquota del 21% per chi loca un solo appartamento (anche tramite intermediario)*
- aliquota del 21% sul primo e 26% sul secondo, per chi loca due appartamenti, a scelta del contribuente.*

Regime forfettario: causa di esclusione

Il regime forfettario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);*
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;*

- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori

alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Decorrenza

- distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026;
- plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026

Frazionamento delle plusvalenze

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi

dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le imposte sostitutive sono da versare:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito oggettivo

Immobili strumentali per natura e per destinazione; devono:

- essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.

Assoggettamento

- la plusvalenza derivante dall'estromissione sconta un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- possibilità di determinare la plusvalenze assumendo il suo valore catastale.

Adempimenti

L'operazione deve avvenire entro il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente.

L'imposta da corrispondere entro il 30.11.2026 per il 60%, e per il rimanente entro il 30.6.2027.

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il

versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Perdite ed eccedenze ACE - limiti di utilizzo

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:

- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.

Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

Credito d'imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano, dall'1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d'imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d'imposta per design e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d'imposta per il 2026:

- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Rifiinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

Legge Sabatini - Rifinanziamento

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art.2 del DL 69/2013, nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Rottamazione dei ruoli

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- *da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;*
- *dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;*
- *da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;*
- *da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).*

Effetti

stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione. Presentata la domanda il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pagata la prima rata si estinguono le procedure esecutive in essere.

Adesione

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata, con un massimo di 54, andranno pagate entro il 31.7.2026.

Dilazione delle somme

Per quanto riguarda le rate:

- *la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;*

- dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
- In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

Decadenza delle rottamazione

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare (a partire dal 15.6.2026) a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro:

- sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).

Ad esempio, se la Pubblica amministrazione deve erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:

- 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione;
- i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 60.000 euro e crediti compensabili per 70.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

La ritenuta deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5%, per il 2028;
- dell'1%, a decorrere dal 2029.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contributo sui pacchi extra-ue di modico valore

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

- provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Aumento delle aliquote della "Tobin tax"

Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

In particolare:

- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;

- per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l'aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Sgravio contributivo assunzioni tempo indeterminato

Viene previsto l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per una durata massima di 24 mesi, in relazione nei seguenti casi:

- *assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;*
- *trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.*

Per l'attuazione della misura sarà in ogni caso necessaria la previa emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Esonero contributivo assunzioni madri lavoratrici

Al fine di promuovere l'occupazione delle madri lavoratrici è previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

La durata massima dell'esonero è pari a 12 mesi dalla data dell'assunzione, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, 24 mesi in caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Si riconosce dall'1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore:

- *con almeno tre figli conviventi;*
- *fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili).*

Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti sopra indicati la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail

- *per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;*
 - *nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,*
- L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.*

Per l'attuazione della misura sarà in ogni caso necessaria la previa emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Congedo parentale

Viene potenziato il congedo parentale, in particolare:

- *si estende il limite di età per l'utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo dei previgenti 12 anni).*
- *si raddoppiano, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio e si eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.*

Liquidazione anticipata della NASPI

Vengono modificate le disposizioni in materia di incentivo all'autoimprenditorialità, in particolare viene previsto che il beneficio non venga più erogato in un'unica soluzione.

In particolare, si prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:

- la prima, in misura pari al 70% dell'intero importo;
- la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpl e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità).

Misura in materia di pensionamento

Per il 2026, l'età per la pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni con 20 anni di contributi. Gli aumenti legati alla speranza di vita scatteranno dal 2027 e saranno limitati a 1 mese. Dall'incremento sono esclusi:

per il 2026, l'età per la pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni con 20 anni di contributi. Gli aumenti legati alla speranza di vita scatteranno dal 2027 e saranno limitati a 1 mese. Dall'incremento sono esclusi:

- lavoratori in professioni "difficoltose e rischiose" e addetti a mansioni "faticose e pesanti" con almeno 30 anni di contributi.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

Studio Truppa – Medici

